

ENTI NON COMMERCIALI

Come cambiano le scadenze di versamento dopo il Cura Italia?

di Guido Martinelli, Marta Saccaro



DIGITAL Seminario di specializzazione
EMERGENZA COVID-19 E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ
Scopri di più >

Il **Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020)** ha riscritto i termini per l’approvazione dei bilanci 2019 per società ed enti.

A seguito della **proroga** disposta dalla legge, è verosimile ritenere che siano **differiti anche i termini per il versamento delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi**. Vediamo perché.

Il [comma 3](#) dell'**articolo 35 D.L. 18/2020** ha stabilito che, **per l’anno 2020**, le Onlus, le odv e le aps iscritte negli appositi registri “*per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro [il] 31 ottobre 2020*”. E ciò, continua la norma, “*anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto*”.

Come visto, il differimento è limitato alle **tre specifiche categorie di soggetti**.

In sede di **conversione in legge** del decreto è stato inoltre introdotto, nello stesso **articolo 35, il comma 3-ter**, secondo il quale “*la disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c)*” del Tuir.

Questa modifica ci dice, in primo luogo, come per il legislatore nazionale sia ancora **difficile definire in maniera unitaria le organizzazioni senza scopo di lucro**.

Nonostante la **riforma del Terzo settore**, operata dal **D.Lgs. 117/2017** (Codice del Terzo Settore), i riferimenti sono ancora molti e diversi tra loro.

Oltre alle **categorie specifiche**, individuate peraltro anche dal **CTS**, e, cioè, **Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale**, vengono infatti ora

espressamente richiamati gli enti del libro primo del Codice civile (secondo la **definizione del diritto privato**, quindi, indipendentemente dalla qualifica fiscale) ma anche gli **enti non commerciali**, secondo la definizione, fiscale, che ne dà il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Insomma, **associazioni, fondazioni, riconosciute o meno, comitati**, a prescindere che svolgano in via prevalente attività commerciale o meno, tutti quest'anno avranno **più tempo per approvare il bilancio**.

Nel caso in cui, però, questi soggetti debbano **pagare l'Ires o l'Irap** quale sarà la scadenza?

Secondo quanto prevede il **comma 1** dell'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#) “*il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta*”. Il termine “ordinario”, per chi ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è quindi il **30 giugno** p.v..

Tuttavia, prevede ancora l'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#), “*i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi* dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**”.

Ci si chiede se quest'ultima previsione si renda applicabile per gli enti ai quali quest'anno è stata data la facoltà di approvare il bilancio entro il **31 ottobre 2020**, e, cioè, oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso affermativo, qualora l'assemblea di approvazione del bilancio avvenisse, ad esempio, il **30 ottobre**, il **versamento delle imposte che risultano dalla dichiarazione andrebbe effettuato entro il 30 novembre 2020**, senza la possibilità di fruire della **rateizzazione**.

Questa scadenza, tra l'altro, **coinciderebbe con il termine per il versamento anche del secondo acconto**.

In pratica, nello stesso termine verrebbero racchiusi il **saldo 2019** e il **primo ed il secondo acconto 2020**.

Se così non fosse, tuttavia, e se quindi la scadenza rimanesse quella **originaria** fissata dall'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#), e, cioè il **30 giugno 2020** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si potrebbe verificare la circostanza che le **imposte vengano pagate prima che il bilancio risulti approvato in via definitiva**, con il rischio di dover procedere ad **integrazioni** nel caso in cui l'assemblea dei soci decidesse di modificare qualche elemento significativo per la determinazione delle imposte (ad esempio, decidesse, per prudenza, di **non applicare la riduzione al 50% dell'Ires** disposta dall'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#)).

La questione, come visto, **non è di poco conto** ed è quindi più che mai necessario che l'Agenzia delle Entrate si **esprima in tempi rapidi, confermando o meno che il differimento del termine** per l'approvazione del bilancio 2019 disposto dall'[articolo 35 D.L. 18/2020](#) rappresenta quella "disposizione di legge" cui fa riferimento l'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#) che consente il **differimento del termine per il versamento delle imposte che risultano dalla dichiarazione.**